

valendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui l'art. 3 della L.R. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è compresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti." sono soppresse.

#### Art. 7

(Modifica all'art. 20 della l.r. 44/1999)

Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordinamento degli Enti di edilizia residenziale pubblica) dopo le parole "per almeno un quinquennio in enti di diritto privato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, con formazione universitaria ed iscritte in appositi albi professionali da almeno dieci anni".

#### Art. 8

(Modifiche alla l.r. 10/2004)

Alla legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 28, comma 4, le parole "Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lettera a), dell'articolo 53" sono soppresse;
- b) all'articolo 31, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:  
"c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo della tassa di concessione governativa, con facoltà di riduzione della quota fino al 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica un incremento di quota proporzionata al ritardo nel pagamento per il ritardo di un mese o frazione di mese da un minimo di euro 15,00 ad un massimo di euro 70,00;"
- c) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 31 è sostituita dalla seguente:  
"e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà del Presidente o di un membro del comitato di gestione;"
- d) all'articolo 35, comma 3, le parole ", inoltre stabilisce l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi" sono soppresse.

#### Art. 9

(Modifica all'art. 2 della l.r. 32/2007)

Al comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), come inserito dalla lettera a) dell'articolo 7 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24